



**CONTROLLO NUMERICO NELLE  
AREE PROTETTE REGIONALI:  
Quadro normativo di riferimento**

**Andrea Monaco** Regione Lazio - Agenzia Regionale Parchi



REGIONE  
LAZIO

# Il quadro normativo di riferimento

Per le aree protette il riferimento più importante, è la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette** che all'art. 22, comma 6 prevede per le aree protette regionali la possibilità di ricorrere ad

*"eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previi opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente"*



# Il quadro normativo di riferimento

Per le aree esterne vale il dettato della **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio** che all'art. 19, comma 2 prevede che

*"Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.*

*Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento."*



# Il quadro normativo di riferimento

La **L.R. 29/1997** all'art. 27 (Regolamento dell'area naturale protetta), recepisce interamente quanto previsto dalla norma nazionale

Ulteriore riferimento normativo a livello regionale è costituito dalla **Legge Regionale 02 Maggio 1995, n. 17 – Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio**, che recepisce il dettato della L. 157/92 per le aree non protette



Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2006, n. 320

“Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all’interno delle aree protette della regione Lazio ai sensi della L.R. 29/1997”



## Cronistoria sintetica

Il riferimento più importante, dal quale scaturisce anche la necessità di approntare la presente direttiva, è la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette**, successivamente modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che all'art. 22, comma 6 prevede per le aree protette regionali la possibilità di ricorrere ad

*“eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. **Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali** per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previi opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente”*



# Cronistoria sintetica

Conseguentemente la **L.R. 29/1997** all'art. 27 (Regolamento dell'area naturale protetta), comma 4 definisce in 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il termine entro il quale

*“la Giunta regionale definisce, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, **una specifica direttiva cui devono conformarsi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi condotti nelle aree naturali protette in assenza dei rispettivi regolamenti**”.*



# Scelta degli strumenti di intervento

Le tecniche di controllo, variabili a seconda della specie oggetto dell'intervento, devono in ogni caso coniugare le seguenti caratteristiche:

- selettività
- minimizzazione dello stress psicofisico per l'animale
- ridotto o nullo disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi
- rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti
- rispetto assoluto delle condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti e per i frequentatori dell'area





# Scelta degli strumenti di intervento

## Prelievi faunistici (catture)

Nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione delle catture vanno utilizzati appositi dispositivi in grado di **garantire la necessaria selettività e la minimizzazione dello stress psicofisico per l'animale**. Le caratteristiche tecniche delle strutture da utilizzare per la cattura devono essere **concordate con le ASL territorialmente competenti**



# Scelta degli strumenti di intervento

## Prelievi faunistici (catture)

I dispositivi di cattura sono **condotti secondo precisi protocolli**

La gestione delle strutture, ad eccezione delle fasi di innesco e cattura, può essere affidata dal Direttore dell'area protetta a **personale coadiuvante** purché adeguatamente formato mediante appositi corsi.

**L'innesco delle strutture e la gestione delle fasi di cattura rimangono di esclusiva competenza del personale dell'area protetta**, che può, all'occorrenza, essere coadiuvato da personale esterno.



# Scelta degli strumenti di intervento

## Abbattimenti

Le due tecniche ammesse per gli abbattimenti con arma da fuoco sono:

- abbattimento individuale da appostamento
- abbattimento collettivo mediante "girata" (solo Cinghiale)

**Sono inammissibili le restanti modalità di prelievo con arma da fuoco esercitate in forma singola ("cerca") o collettiva, con o senza l'ausilio di cani ("battuta" o "braccata")**

Condizioni di sicurezza per gli operatori e per i fruitori dell'area

Servizio di recupero degli animali feriti



# Scelta del personale

Per il controllo le aree protette **si avvalgono prioritariamente del proprio personale** ed eventualmente di personale esterno coadiuvante, appositamente autorizzato dalla direzione dell'area protetta.

**Il grado di coinvolgimento e le mansioni del personale coadiuvante nelle diverse fasi dell'intervento viene stabilito dal Direttore** dell'area protetta, alla quale spettano inderogabilmente responsabilità, coordinamento e sorveglianza degli interventi.

Nel rispetto della L. 394/91 (art. 22, comma 6), l'eventuale personale esterno coadiuvante deve essere **scelto con preferenza tra i cacciatori residenti nell'area protetta.**

I coadiuvanti scelti **dovranno essere opportunamente preparati, mediante appositi corsi di formazione**



# Gestione degli animali prelevati

## Animali catturati

Il valore conservazionistico della specie, nonché l'impatto potenzialmente esercitabile nei confronti delle attività produttive o delle biocenosi, **ne determinano le successive opzioni di gestione.**

Per il cinghiale le possibilità previste sono due:

- **traslocazione presso allevamenti a scopo esclusivamente alimentare**
- **soppressione** presso il sito di cattura o altro luogo idoneo.

